



COMUNE DI MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 27/12/2019

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (TUPS).
Ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 e individuazione delle misure di razionalizzazione. Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella casa municipale del Comune di Massa D'Albe, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LUCCI NAZZARENO	SI
DI PANGRAZIO MARCO	SI
BLASETTI ALESSIO	SI
DI CARLO PIER PINTO	SI
DI COLA LORENZO	SI
BLASETTI NICOLA	SI
COFINI SILVIO	SI
COFINI GIULIO	SI
RUBEO GRAZIELLA	SI
PANUNZI LUCA	SI
GIFFI SIMONE	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 0

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267, e dell'art. 12, comma 4, del vigente Statuto Comunale, presiede il Presidente DI PANGRAZIO MARCO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SORRENTINO MERY, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale , il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento al punto n. 3 dell'O.D.G. avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 e individuazione delle misure di razionalizzazione. Determinazioni" e spiega che trattasi di adempimento obbligatorio entro il 31/12/2019.

Domanda se ci sono richieste di chiarimento sugli schemi allegati e, non essendoci interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del responsabile del servizio finanziario:

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 28/09/2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 28 del 28/12/2018, con la quale veniva effettuata la ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017, con l'adozione delle seguenti misure di razionalizzazione:

- 1) Aciam Spa – mantenimento senza misure di razionalizzazione
- 2) Cam SpA – mantenimento con misure di razionalizzazione, tenuto conto della presentazione del Concordato preventivo in continuità ex art. 161, co 2 e 3, Legge Fallimentare;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2018 le società partecipate dal Comune di Massa d'Albe sono le seguenti:

- 3) **Aciam Spa – quota di partecipazione 0,42% - tipo di partecipazione: diretta;**
- 4) **Cam Spa – quota di partecipazione 1,64% - tipo di partecipazione: diretta;**

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- n in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massa d'Albe e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- n in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019 e le schede predisposte per la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di governo, Società ed Enti, contenenti i dati necessari per la ricognizione, e l'esito della razionalizzazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.;

DATO ATTO che l'ufficio finanziario del Comune di Massa d'Albe ha richiesto alle società partecipate – Aciam Spa e Cam Spa – di trasmettere i dati necessari per effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dai seguenti prospetti, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- prospetto A) contenente i dati dettagliati per la rilevazione di ciascuna delle partecipazioni;
- prospetto B) contenente i dati per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
- prospetto C) contenente i dati relativi alle partecipate e all'esito della ricognizione;
- prospetto D) contenente la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;

PRECISATO che il Comune di Massa d'Albe non ha propri rappresentanti in seno agli organi di governo delle società partecipate;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1) la premessa forma parte integrante del presente deliberato;

2) Di approvare:

- la revisione annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, con gli esiti per la razionalizzazione (ALLEGATO A);
- le schede di rilevazione del "Censimento delle partecipazioni – dati relativi all'anno 2018" (ALLEGATO B);
- le schede di "Rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (ALLEGATO C);
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 (ALLEGATO D);

3) Di dare mandato agli uffici competenti per la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e per la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, per l'imminenza della scadenza dell'adempimento e al fine di consentire la tempestiva adozione degli adempimenti successivi,

con successiva votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L'AQUILA**

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

OGGETTO:	Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (TUPS). Ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 e individuazione delle misure di razionalizzazione. Determinazioni.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

MASSA D'ALBE li 23/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

MASSA D'ALBE li 23/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

Il Presidente
F.TO DI PANGRAZIO MARCO

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA SORRENTINO MERY

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 17

Il **14/01/2020** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **37** del **27/12/2019** con oggetto:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (TUPS). Ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 e individuazione delle misure di razionalizzazione. Determinazioni.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MASSA D'ALBE, li 14/01/2020

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA SORRENTINO MERY

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **27/12/2019** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MASSA D'ALBE, li 27/12/2019

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA SORRENTINO MERY